



Martedì 21/05/2024

EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI: per calcolare il giusto compenso per i tuoi servizi professionali

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e in vigore dal 20 maggio, ha lo scopo di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

La legge Ã" conforme (e in tal senso Ã" coerilanciaÃ*) ai compensi previsti:

- per gli avvocati: dal D.M. emanato in conformitÃ alla legge forense (attualmente il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022);
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi (attualmente stabiliti da Decreto ministeriale n. 140/2012);
- per le professioni non ordinistiche dovrÃ essere adottato entro 60 giorni un apposito decreto dal ministero delle imprese e del made in Italy.

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attivitÃ professionali rese in favore di:

- imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
- imprese con piÃ di 50 lavoratori;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- pubblica amministrazione e societÃ a partecipazione pubblica.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le prestazioni rese dai professionisti a societÃ veicolo di cartolarizzazione e Ã quelle rese in favore di agenti della riscossione.

Ã

Il nostro software EQUO COMPENSO COMMERCIALISTI (L. 49/2023 Ã" DM 140/2012) determina l'equo compenso previsto per i Commercialisti alla luce delle disposizioni della L. 49/2023 e del DM 140/2012.

E' disponibile in versione Excel ed in versione Cloud.

CLICCA QUI per la versione Excel. (Scarica la demo)

CLICCA QUI per la versione Cloud. (Vedi la demo)